

**Le vie che conducono al
Tribunale federale
Sintesi dell'organizzazione giudiziaria
in Svizzera**

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal





**Le vie che conducono al
Tribunale federale
Sintesi dell'organizzazione giudiziaria
in Svizzera**

Indice

Introduzione	7
I. Procedimenti e tribunali	8
A A livello cantonale	8
1 Giurisdizione civile	8
a Osservazioni generali	8
b Le autorità di conciliazione	9
c Il tribunale civile di prima istanza	9
d Il tribunale civile di seconda istanza	10
2 Giurisdizione penale	11
a Osservazioni generali	11
b Il tribunale penale di prima istanza	12
c Il tribunale penale di seconda istanza	13
3 Giurisdizione amministrativa	13
B A livello federale	14
1 Il Tribunale federale	14
a Osservazioni generali	14
b Ricorso in materia civile	15
c Ricorso in materia penale	15
d Ricorso in materia di diritto pubblico	16
e Giurisdizione costituzionale / Ricorso sussidiario in materia costituzionale	16

2	Il Tribunale amministrativo federale	17
3	Il Tribunale penale federale	17
4	Il Tribunale federale dei brevetti	18
5	Tribunali militari	18
II. Giudici, avvocati e costi		19
A	Giudici	19
B	Avvocati	21
C	Costi	22
III. Presentazione schematica		24

Introduzione

Lo scopo di questo opuscolo è quello di fornire una breve presentazione dell'organizzazione giudiziaria in Svizzera, spiegando il più semplicemente possibile quali tribunali esistono, come funzionano, quali sono le loro competenze e quando possono essere aditi. In quest'ottica, alcune semplificazioni sono inevitabili.

Il sistema giudiziario svizzero può essere suddiviso in tre giurisdizioni principali:

- la giurisdizione civile
- la giurisdizione penale
- la giurisdizione amministrativa

La legislazione in materia di diritto civile e penale è da tempo di competenza della Confederazione. Ma è solo dal 2011 che i procedimenti civili e penali seguono le stesse regole in tutto il Paese, nel senso che sono svolti in modo fondamentalmente identico nei vari Cantoni. Questi ultimi mantengono però come in passato la competenza per l'organizzazione dei propri tribunali, che è quindi molto diversa da un Cantone all'altro.

Per quanto riguarda il diritto amministrativo, la Confederazione decide di volta in volta con il singolo Cantone quali leggi e regole procedurali rientrano nella competenza dell'una o dell'altro.

I. Procedimenti e tribunali

A A livello cantonale

1 Giurisdizione civile

a Osservazioni generali

Il diritto civile disciplina i rapporti giuridici tra soggetti privati partendo dal principio della loro uguaglianza. Per «soggetti privati» si intendono sia le persone fisiche (cioè in carne e ossa) sia le cosiddette persone giuridiche, come associazioni e società anonime. In questa branca del diritto rientrano per esempio il diritto matrimoniale, quello di famiglia, il diritto successorio, del lavoro, della locazione e il diritto in materia di società anonima.

Chi vuole adire le vie civili, deve proporre azione dinanzi al tribunale competente. Le parti in causa devono indicare al giudice che cosa chiedono e perchè lo fanno, nonché produrre le prove dei fatti che allegano. Unicamente in casi eccezionali il tribunale richiede di propria iniziativa chiarimenti sui fatti essenziali per la decisione. È per esempio il caso quando si deve statuire sulla sorte dei figli nell'ambito di una procedura di divorzio.

A seconda della controversia e del valore litigioso, occorrerà rivolgersi innanzitutto all'autorità di conciliazione, a un tribunale di prima istanza o al tribunale cantonale superiore.

Per alcuni ambiti specifici del diritto civile esistono tribunali specializzati, per esempio i tribunali in materia di locazione o del lavoro oppure quelli di commercio (ZH, BE, SG, AG).

b Le autorità di conciliazione

Prima che una controversia sia giudicata da un tribunale, ha solitamente luogo un'udienza di conciliazione (a parte alcune eccezioni, come per esempio nelle cause di divorzio). L'obiettivo è quello di risolvere la controversia di comune accordo e in uno stadio precoce, contenendo così anche i costi. L'autorità competente per il tentativo di conciliazione è, a seconda del Cantone, un giudice di pace, un mediatore¹ o anche un giudice di prima istanza. Se il valore litigioso non supera i 2000 franchi e la controversia non si risolve con una composizione amichevole, l'autorità di conciliazione prende una prima decisione su richiesta dell'attore.

c Il tribunale civile di prima istanza

Se la controversia civile non si risolve con un'udienza di conciliazione, l'azione va promossa dinanzi al tribunale di prima istanza. Il convenuto ne viene informato dal tribunale e invitato a presentare la propria risposta. A seconda delle circostanze, le parti in causa possono inoltre, a posteriori, osservazioni scritte supplementari sugli atti della controparte.

Nella sua decisione sulla causa il giudice dichiara l'azione integralmente o parzialmente accolta oppure la respinge. Dopo aver valutato le prove e aver qualificato giuridicamente la fattispecie, il giudice pronuncia la sentenza.

I tribunali di prima istanza sono denominati in modo diverso a seconda del Cantone in cui si trovano (per esempio tribunale di distretto, di circolo, di circondario ecc.). Le loro decisioni possono essere impugnate mediante appello o reclamo dinanzi al tribunale cantonale superiore.

¹ Le funzioni descritte nel presente opuscolo possono essere assunte sia da uomini che da donne, ma in un'ottica di semplicità il genere maschile è impiegato per entrambi i sessi.

d Il tribunale civile di seconda istanza

Se la sentenza è impugnata mediante appello, il tribunale di seconda istanza la riesamina interamente. Nel caso di un reclamo, invece, può riesaminare liberamente soltanto la corretta applicazione del diritto, mentre l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza inferiore è riveduto solo in misura limitata.

Anche i tribunali di seconda istanza sono denominati in modo diverso a seconda del Cantone in cui si trovano (per esempio tribunale cantonale, tribunale superiore, corte di giustizia ecc.). In determinati settori – per esempio nelle controversie in materia di concorrenza sleale o di proprietà intellettuale – è prevista un'istanza cantonale unica.

A determinate condizioni, le decisioni dell'istanza cantonale superiore possono essere deferite al Tribunale federale.

2 Giurisdizione penale

a Osservazioni generali

Un procedimento penale viene aperto quando sussiste il sospetto della commissione di un reato. Nell'ambito della procedura preliminare la polizia avvia le prime indagini e il pubblico ministero apre l'istruzione. In assenza di indizi sufficienti, il procedimento viene abbandonato. A determinate condizioni, le parti in causa o altri partecipanti al procedimento possono impugnare l'abbandono del procedimento. Se il pubblico ministero giunge alla conclusione che sussistono sufficienti indizi della commissione di un reato, promuove l'accusa dinanzi al giudice competente all'insegna del principio: «Nel dubbio, occorre promuovere l'accusa» («in dubio pro duriore»).

Sempre a determinate condizioni, i reati minori possono essere trattati direttamente dal pubblico ministero mediante decreto d'accusa. Quest'ultimo rappresenta un approccio risolutivo efficiente per i reati di massa e i reati bagatella (per esempio le infrazioni stradali). Solo se l'interessato si oppone al decreto d'accusa la fattispecie dovrà essere valutata da un tribunale. Attualmente più del 90 per cento dei procedimenti penali sono risolti mediante decreto d'accusa.

Vi è poi la possibilità della «procedura abbreviata»: se le condizioni richieste sono soddisfatte, l'imputato e il pubblico ministero possono cioè accordarsi sul capo d'accusa e sulla pena. Quanto è stato concordato deve essere confermato da un giudice. Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.

Se l'imputato era minorenni al momento della commissione del reato, la causa è giudicata da un tribunale dei minorenni. In alcuni Cantoni esistono inoltre tribunali specializzati in reati economici (truffa, falsità in documenti ecc.).

Nei procedimenti penali vige il principio della verità materiale, in base al quale le autorità accertano esse stesse la verità dei fatti e non sono quindi vincolate alle allegazioni delle parti in causa. Esse sono tenute a esaminare con la medesima cura sia le circostanze a carico che quelle a discarico.

b Il tribunale penale di prima istanza

Se il pubblico ministero promuove l'accusa, il giudice competente decide, nell'ambito della procedura principale, se l'imputato è colpevole del reato che gli viene contestato. In caso affermativo, il giudice pronuncia una pena, che può consistere nella multa, in una pena pecuniaria o nella pena detentiva. Le pene pecuniarie e quelle detentive possono essere condizionali. La pena può inoltre essere combinata con una misura, come l'obbligo di seguire una terapia. Il giudice penale decide eventualmente in merito ad altre conseguenze derivanti dal reato, per esempio se procedere alla confisca di beni patrimoniali.

Se il giudice giunge alla conclusione che l'imputato è innocente, lo assolve. La persona assolta può chiedere allo Stato un'indennità per la carcerazione preventiva subita.

c Il tribunale penale di seconda istanza

Le sentenze penali di prima istanza possono essere impugnate mediante reclamo o appello dinanzi a una seconda istanza (tribunale cantonale superiore). Possono interporre reclamo o appello il condannato stesso, il pubblico ministero e, a determinate condizioni, la vittima o altre persone lese dal reato. Le sentenze penali di seconda istanza possono essere deferite al Tribunale federale.

3 Giurisdizione amministrativa

In una controversia amministrativa a livello cantonale un soggetto privato si oppone a una decisione di un'autorità comunale o cantonale. Si tratta per esempio di cause su autorizzazioni edilizie, imposte, revoca della licenza di condurre o riscossione di emolumenti. Spesso, ma non sempre, è possibile presentare innanzitutto un ricorso interno all'amministrazione. Dopodiché le parti coinvolte possono interporre ricorso dinanzi al tribunale cantonale amministrativo. Vi è un unico tribunale amministrativo per Cantone. Nella maggior parte dei Cantoni (16) il tribunale amministrativo è integrato in quello cantonale.

B A livello federale

1 Il Tribunale federale

a Osservazioni generali

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione Svizzera. Giudica in ultima istanza i ricorsi contro sentenze dei tribunali superiori cantonali, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti, statuendo quindi in cause di diritto civile, penale e amministrativo. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, del diritto internazionale, del diritto intercantonale o dei diritti costituzionali. Il Tribunale federale può riesaminare la fattispecie soltanto se ritiene che l'accertamento dei fatti effettuato dalle istanze inferiori sia manifestamente inesatto o violi il diritto federale.

Con le sue sentenze il Tribunale federale garantisce l'applicazione uniforme del diritto federale in tutto il Paese. Le sue decisioni contribuiscono inoltre allo sviluppo del diritto e al suo adeguamento alle mutate condizioni. Gli altri tribunali e le autorità amministrative si basano sulla giurisprudenza del Tribunale federale e ne riprendono i principi.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale iniziano con la presentazione di un atto di ricorso, dopodiché la controparte viene invitata a prendere posizione (primo ed eventualmente secondo scambio di scritti). Solitamente, dinanzi al Tribunale federale non vengono svolte udienze (con escussione delle parti e dei testimoni e arringhe degli avvocati). Se i giudici coinvolti in una decisione non si accordano, viene svolta una deliberazione pubblica, al termine della quale il collegio giudicante vota sulle diverse soluzioni proposte e decide a maggioranza.

Nei rari procedimenti promossi mediante azione (controversie tra Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione) il Tribunale federale decide in prima e unica istanza.

b Ricorso in materia civile

Prima che una causa civile arrivi dinanzi al Tribunale federale, è normalmente già stata giudicata da due istanze cantonali. Nelle cause di carattere pecuniario i ricorsi sono ammissibili solo se il valore litigioso è di almeno 30 000 franchi, fatta eccezione per il diritto del lavoro e della locazione, dove il valore litigioso minimo è fissato a 15 000 franchi. Indipendentemente dal valore litigioso, il Tribunale federale statuisce in tutte le cause in cui viene sollevata una questione giuridica di principio.

Tramite ricorso in materia civile possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale anche le decisioni in materia di esecuzione e di fallimento nonché le decisioni in materia di diritto amministrativo direttamente connesse con il diritto civile, come per esempio una decisione concernente l'autorizzazione (respinta) per il cambiamento del nome.

c Ricorso in materia penale

Il Tribunale federale statuisce sui ricorsi in materia penale interposti contro decisioni cantonali di ultima istanza e contro quelle del Tribunale penale federale. Come nelle cause di diritto civile, anche in questo caso i fatti ritenuti comprovati dall'istanza inferiore possono essere riesaminati in misura molto limitata. Le pretese civili connesse con la causa penale (per esempio una domanda di risarcimento danni o di indennità a titolo di riparazione) possono essere fatte valere nello stesso atto di ricorso.

d Ricorso in materia di diritto pubblico

Le decisioni dei tribunali amministrativi cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni sociali e (salvo qualche eccezione) del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico.

e Giurisdizione costituzionale / Ricorso sussidiario in materia costituzionale

Nel quadro dei ricorsi che gli sono proposti, il Tribunale federale esamina le censure concernenti la violazione dei diritti costituzionali. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ed altri trattati internazionali completano le garanzie dei diritti fondamentali sancite dalla Costituzione federale. Quando nessun ricorso ordinario è ammissibile (l'oggetto della lite essendo per esempio inferiore al valore litigioso minimo), le decisioni cantonali possono comunque essere contestate per violazione dei diritti costituzionali tramite il ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Il Tribunale federale è tenuto ad applicare le leggi federali anche se violano la Costituzione federale, ma in questi casi ha la facoltà di constatarne l'incompatibilità con la Costituzione. Per quanto riguarda il diritto cantonale, invece, il Tribunale federale può esaminarne a pieno titolo la compatibilità con il diritto costituzionale.

2 Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale, costituito nel 2007, ha sostituito le precedenti commissioni federali di ricorso e gli ex servizi di ricorso dei dipartimenti federali. Dalla metà del 2012, ha sede a San Gallo. Il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza i reclami contro le decisioni delle autorità federali, che riguardano quindi questioni giuridiche relative ai settori più vari (ambiente, trasporti, energia, imposte, formazione, economia, concorrenza, assicurazioni sociali, sanità, nonché diritto di cittadinanza, degli stranieri e diritto in materia d'asilo). In determinati casi, le sue sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

3 Il Tribunale penale federale

Il Tribunale penale federale, con sede a Bellinzona, si compone di tre Corti: una Corte penale, una Corte dei reclami penali e una Corte d'appello. La Corte penale statuisce in prima istanza sui reati che rientrano nella competenza della giurisdizione federale (tra cui i reati di terrorismo, di spionaggio, quelli commessi con esplosivi, il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e la criminalità economica internazionale). La Corte d'appello, costituita il 1° gennaio 2019, giudica in seconda istanza nei procedimenti penali federali. Le sentenze rese in ultima istanza dal Tribunale penale federale possono essere deferite al Tribunale federale.

La Corte dei reclami penali è competente per giudicare i reclami contro disposizioni od omissioni dei procuratori della Confederazione, contro provvedimenti coattivi e per giudicare i conflitti di competenza tra le autorità di perseguimento penale. Questa Corte statuisce inoltre sui ricorsi concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Le decisioni in questo ambito possono essere deferite al Tribunale federale solo in misura limitata.

4 Il Tribunale federale dei brevetti

Il Tribunale federale dei brevetti, entrato in funzione nel 2012 a San Gallo, giudica in prima istanza le controversie di diritto civile in materia di brevetti. Le sue decisioni possono essere deferite al Tribunale federale.

5 Tribunali militari

Questi tribunali giudicano essenzialmente i reati commessi dai membri dell'esercito durante il servizio, applicando il diritto penale militare.

II. Giudici, avvocati e costi

A Giudici

I giudici presiedono le udienze in tribunale. Dopo aver esaminato gli atti relativi a un caso, aver sentito le parti e i relativi avvocati, nonché i testimoni o i periti, si pronunciano sulle azioni, sui reclami o sugli atti d'accusa presentati.

A seconda della causa e dell'istanza giudicante, la sentenza è pronunciata da un giudice unico o da un collegio di giudici.

In Svizzera non esiste una formazione di base obbligatoria per i giudici. Sebbene non sia necessario, chi esercita questa professione ha normalmente studiato diritto. Fanno eccezione i giudici di pace, che sono spesso persone senza una formazione giuridica, ma che per il loro buon senso sono inclini a conciliare le parti. Benché la Costituzione non lo preveda come condizione, i giudici federali sono tutti giuristi esperti e, di solito, hanno in precedenza ricoperto la carica di giudice presso tribunali di istanza inferiore oppure hanno lavorato come professori di diritto, avvocati o alti funzionari giudiziari.

A seconda del Cantone e del genere di funzione ricoperta, i giudici cantonali sono eletti dal popolo o dal parlamento oppure designati dal tribunale e devono essere rieletti periodicamente. I giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti sono eletti dall'Assemblea federale plenaria per un periodo di sei anni e sono rieleggibili.

Nell'esercizio della loro funzione, i giudici devono garantire la capacità di giudicare con la massima indipendenza. Se sussiste anche solo il minimo dubbio di parzialità, per esempio perché il giudice intrattiene un rapporto d'amicizia con una delle parti del procedimento, quest'ultimo deve ricusarsi di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte.

B Avvocati

In Svizzera, una persona può agire in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni senza doversi far rappresentare da un avvocato, tranne in determinate cause penali. Nella pratica, tuttavia, se la causa si rivela difficile, la rappresentanza da parte di un avvocato è la regola.

Chi vuole esercitare questa professione deve aver concluso gli studi di diritto e superato l'esame di avvocatura. Per poter rappresentare in giudizio un cliente, è necessario essere iscritti nel registro cantonale degli avvocati. L'iscrizione in un registro cantonale è valida per tutta la Svizzera. Spesso gli avvocati sono specializzati in uno o più settori, come il diritto economico, il diritto penale, il diritto di famiglia o quello fiscale. Gli avvocati possono pubblicizzare i propri servizi, ma solo con moderazione e non di rado si riuniscono in uno stesso studio legale. Infine, gli avvocati sono chiamati a esercitare in modo imparziale e a evitare i conflitti d'interesse.

C Costi


I procedimenti giudiziari comportano dei costi, che consistono nelle tasse di giustizia (ossia l'importo dovuto al tribunale per il lavoro svolto) e negli onorari degli avvocati. Nei processi civili tutti i costi sono sostenuti dalla parte che perde la causa (salvo qualche rara eccezione, come per esempio in una causa di divorzio). A chiunque intenti un procedimento giudiziario può essere chiesto di versare un anticipo. Le spese giudiziarie sono stabilite nel diritto cantonale o federale e variano a seconda del valore litigioso e della complessità della causa. Se la controparte non dispone di sufficienti mezzi finanziari, chi ha intentato il procedimento corre il rischio di non vedersi rimborsare le proprie spese anche se il procedimento si è concluso a suo favore. Per tutelarsi contro questo rischio, si può stipulare una polizza di protezione giuridica.

Se una parte non dispone delle risorse finanziarie per affrontare un processo, può far domanda di gratuito patrocinio. Le condizioni sono l'effettiva mancanza di mezzi finanziari e che la causa non sia priva di possibilità di successo. In tal caso il richiedente è esonerato dalle spese di giustizia. Se, inoltre, è necessaria la rappresentanza di un avvocato, la persona in questione può essere rappresentata gratuitamente da un avvocato. Lo Stato ha la facoltà di chiedere a posteriori il rimborso delle spese di giustizia e quelle d'avvocato, se la parte dovesse in seguito essere in grado di coprirle.


In caso di condanna, l'imputato deve pagare i costi del procedimento penale e l'onorario del proprio avvocato. Anche in caso di assoluzione, i costi possono comunque essere addossati all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Altrimenti, nel caso di un'assoluzione piena o parziale, l'imputato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio adeguato e necessario dei propri diritti procedurali. Può inoltre esigere un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione al procedimento penale ed eventualmente anche una riparazione del torto morale.

III. Presentazione schematica


Giurisdizione civile



Giurisdizione penale



Giurisdizione amministrativa



Impressum

© Copyright 2019, Tribunale federale svizzero

Testo e progetto: Tribunale federale svizzero,
Segretariato generale, Comunicazione

Foto: H el ene Tobler

Grafica: www.designdreier.ch

Stampa: groux arts graphiques sa

